

CONSIGLIO DIRETTIVO CAMERA DI CONCILIAZIONE

FORENSE PICENA

L'anno 2011, il giorno 20 del mese di Ottobre in Ascoli Piceno e nella sala del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Ascoli Piceno, sita nel Palazzo di Giustizia, si è riunito il Consiglio Direttivo della Camera di Conciliazione Forense Picena.

Sono presenti:

MAROZZI Avv. Francesco –Presidente- *Presente*

BAGALINI Avv. Otello –Consigliere- *Presente*

MOLINI Avv. Giorgio -Consigliere- *Presente*

TALAMONTI Avv. Antonio -Consigliere- *Presente*

FIORAVANTI Avv. Valerio-Consigliere- *Presente*

**1) MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO DELLA
CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE PICENA A SEGUITO
DELLE NOVITA' INTRODOTTE DAL DM 145/2011 DEL 26
AGOSTO 2011 SOLLECITATE ANCHE DALLA CIRCOLARE DEL
C.N.F. N. 26-C-2011 DEL 27 SETTEMBRE 2011**

La Camera di Conciliazione Forense Picena, visto il contenuto delle nuove disposizioni del Decreto Interministeriale 145/2011 del 26 Agosto 2011, recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010 ,

preso atto dei solleciti espressi dal CNF con la circolare del 26-C-2011 del 27.09.2011,

DELIBERA

di integrare il proprio regolamento apportando le dovute modifiche in applicazione delle nuove disposizioni stabilite onde

DISPONE

- ***SULL'OBBLIGATORIETA' DEL "TIROCINIO ASSISTITO" E SULLA FORMAZIONE DEI MEDIATORI ISCRITTI AGLI ELENCHI DELLA CAMERA,***

la modifica **dell'art. 5** del proprio Regolamento, integrandolo con l'aggiunta del comma seguente:

“Che tutti i nuovi mediatori che otterranno l'accreditamento dal Ministero di Giustizia e che chiederanno l'iscrizione nell'elenco della Camera di Conciliazione Forense Picena successivamente all'entrata in vigore del DM 145/2011, prima di poter essere inseriti nell'elenco dei Mediatori della Camera di Conciliazione Forense Picena, dovranno obbligatoriamente sottoporsi ad un periodo di tirocinio assistito previo “affiancamento gratuito” ad un Mediatore già iscritto nelle liste della Camera di Conciliazione Forense Picena, per un totale di almeno 20 sedute di mediazione (da escludersi gli incontri di mero rinvio) ;

La Camera di Conciliazione Forense Picena, anche al fine di mantenere una elevata professionalità e al fine di consentire un idoneo e graduale inserimento dei nuovi mediatori all'interno del proprio organico, richiede, preventivamente all'iscrizione nei propri registri, un periodo di “Tirocinio assistito” di 20 sedute, previo affiancamento dei Mediatori già iscritti nei

propri elenchi, anche a coloro che avessero già svolto presso altri

Organismi di Mediazione il tirocinio assistito, o che avessero già svolto

l'attività di mediatore presso altri organismi di mediazione.

Inoltre la Camera di Conciliazione Forense Picena, a decorrere dalla

pubblicazione della presente delibera, a pena di esclusione dall'elenco dei

Mediatori, richiede agli attuali mediatori iscritti ed ai futuri mediatori che

si volessero iscrivere nei propri elenchi, l'esclusiva dell'attività

professionale di Mediatore.

Per la precisione quindi il Mediatore che presterà, in via esclusiva, la sua

opera professionale per la Camera di Conciliazione Forense Picena, non

potrà svolgere la medesima attività presso alcun altro organismo di

mediazione che abbia sede legale, operativa, distaccata o sezione, o che

comunque svolga l'attività e gli incontri di mediazione all'interno della

Provincia di Ascoli Piceno”.

• **SULLE MODIFICHE RIGUARDANTI LA MANCATA**

PARTECIPAZIONE DEL CHIAMATO ALL'INCONTRO,

la modifica dell'**art. 10, comma 12**, del proprio Regolamento, sostituendo

il precedente (“Ove l'incontro non abbia avuto luogo, perché la parte

invitata ha espressamente negato la propria adesione, la camera di

Conciliazione, rilascia, su richiesta della parte istante, una dichiarazione di

conclusione del procedimento, per mancata adesione della parte invitata),

con il seguente comma : “*il mediatore svolge l'incontro con la parte istante*

anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la

segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del

procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della

medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo;»;

- **SUI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA'**
A SEGUITO DELLE NUOVE PREVISIONE DI CUI AL D.M.
145/2011, LA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE
PICENA

l'integrale abolizione dell'art. 13 del proprio Regolamento, da intendersi novellato con il seguente :

“Art . 13 - Salvo diverse previsioni di legge per le spese di avvio del procedimento è dovuto, da ciascuna parte, un importo di € 49,00# (Euro Quarantanove/00), che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento del deposito della risposta o in ogni caso prima dell'incontro di mediazione.

Le spese di mediazione- comprensive dell'onorario del Mediatore, sono dovute da ciascuna parte ed in solido tra loro come da tabella allegata al presente regolamento e devono essere corrisposte, per intero, entro tre giorni prima della data dell'incontro di mediazione. Il mancato versamento delle spese di mediazione entro il termine sopra indicato costituisce rinuncia all'istanza o all'accettazione. Le suddette spese sono dovute anche nell'eventualità di abbandono del procedimento o in caso di mancata partecipazione allo stesso.

La Camera di Conciliazione ridetermina ogni anno l'ammontare delle indennità.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della Tabella A delle indennità allegata :

a) può essere aumentato, da parte della Camera di Conciliazione, nella misura del 20 % tenuto conto della particolare importanza, complessità e difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato nella misura del 20 % in caso di successo della mediazione, con la sottoscrizione del verbale di accordo tra le parti, per le controversie di valore inferiore o uguale ad € 50.000;

c) deve essere aumentato nella misura del 10 % in caso di successo della mediazione, con la sottoscrizione del verbale di accordo tra le parti, per le controversie di valore superiore ad € 50,001;

d) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 28/2010

e) nei casi in cui il ricorso al procedimento di mediazione è obbligatorio la riduzione dell'indennità corrisponde ad un terzo per i primi 6 scaglioni di valore (fino a € 250.000 di valore) e della metà per i restanti (valore superiore a € 250.001) ;

f) Qualora il valore della controversia dovesse essere indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, la Camera di Conciliazione Forense Picena ha deciso di assumere quale valore di riferimento, quello compreso nello scaglione che va da € 25.000 a € 50.000; in ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta di importo superiore, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento”

g) nel caso in cui nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento, l'indennità di menzione deve essere ridotta ad € 40,00 (oltre Iva), per il primo scaglione e ad € 50,00 (oltre

Iva), per i restanti scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera d)

del presente articolo che prevede l'aumento di un quinto nel caso di

formulazione delle proposta ex art. 11 D.lgs 28/2010”

2) SULLE NUOVE INDENNITA' RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Il Consiglio Direttivo, in merito all'entità delle indennità che debbono essere corrisposte per l'attivazione, la prosecuzione e la conclusione del procedimento di mediazione, anche in virtù delle modifiche, pocanzi, apportate al proprio Regolamento

DELIBERA

di regolamentare le stesse secondo i seguenti criteri

A) PER LE SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ciascuna parte deve pagare un importo pari ad € 49,00 (Iva inclusa), che deve essere versato dalla parte istante al momento della domanda di mediazione e dalla parte chiamata al momento della sua adesione, previo versamento dell'importo indicato sul conto corrente sul c.c. bancario Unicredit n 000101465433 (IBAN: IT40M0200813506000101465433).

B) LE SPESE DI MEDIAZIONE dovute da ciascuna parte, nella misura e nella modalità indicate nella nuova Tabelle A, I e II allegata al Regolamento, sono comprensive dei costi di amministrazione della procedura e dell'onorario del mediatore per l'intero procedimento; .

Le spese di “MEDIAZIONE OBBLIGATORIA” E di “MEDIAZIONE VOLONTARIA” devono essere versate nella maniera seguente:

Parte Istante

- SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PARI AD € 49,00 (iva inclusa) al momento del deposito della domanda di mediazione. -

- ACCONTO SPESE DI MEDIAZIONE PARI AD 49,00 (iva inclusa) solo per le mediazione rientranti nel primo scaglione della tabella tariffe, cioè per le controversie di valore inferiore ad € 1.000,00

- ACCONTO SPESE DI MEDIAZIONE PARI AD € 61,00 (iva inclusa) solo per le mediazioni rientranti negli scaglioni successivi al primo della tabella tariffe, cioè per le controversie di valore superiore ad € 1.001,00

- SALDO SPESE DI MEDIAZIONE: IN CASO DI ADESIONE DELLA PARTE CHIAMATA, L'ISTANTE DEVE CORRISPONDERE IL SALDO RESIDUO, DA CONTEGGIARSI IN BASE ALLO SCAGLIONE DI VALORE DELLA CONTROVERSIA ;

IL TUTTO COMUNQUE ENTRO E NON OLTRE IL TERZO GIORNO ANTECEDENTE AL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

SE LA PARTE CHIAMATA ADERISCE AL PROCEDIMENTO.

PARTE CHIAMATA DEVE CORRISPONDERE IN UNA UNICA SOLUZIONE :

-SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PARI AD € 49,00 (comprehensive di Iva) AL MOMENTO DELL'ADESIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.

-SPESE DI MEDIAZIONE PER IL 100% DEL LORO AMMONTARE (in base allo scaglione di valore di riferimento) AL MOMENTO DELL'ADESIONE (Unitamente alla domanda di adesione al procedimento di mediazione deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto

versamento di entrambe le somme sopra indicate)

....OMISSIS...

Il Segretario

Il Presidente

Avv. Francesco Marozzi